



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Verona

Sezione III Civile

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2853/2014 R.G. promossa da:

D [] M [] (C.F. []) rappresentata e difesa dagli
avv.ti [] e [] presso il cui studio sito in
Verona, V.LO SAN BERNARDINO 6/B è elettivamente domiciliata;

ATTRICE

contro

[] (C.F. e P.I.V.A. []) A [] P [] (c.f. []) rappresentati e difesi dall'
avv. [] presso il cui studio sito in Verona sono elettivamente
domiciliati;

CONVENUTI

e con la chiamata in causa di

[] rappresentata e difesa dall'avv. [] del foro
di Treviso con indirizzo di pec: alomapiazza@pec.ordineavvocatitrevisto.it

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE

Come da verbale di udienza del 9 febbraio 2017



PARTE CONVENUTA

Come da verbale di udienza del 9 febbraio 2017

TERZA CHIAMATA

Come da verbale di udienza del 9 febbraio 2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

D[] M[] ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il dott. P[] A[] e la []

-nel maggio del 2003 si era sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva al seno, eseguito con risultati del tutto soddisfacenti da parte dell'A[];

-alcuni anni più tardi, a seguito di una sua notevole perdita di peso, aveva deciso di ridurre il volume del proprio seno e si era pertanto sottoposta, il giorno 5.5.2009, ad un intervento di mastopessi riduttiva, che era stato eseguito dall'A[] presso la []

-tale intervento non era andato a buon fine, tanto da costringerla a sottoporsi ad un nuovo intervento correttivo nel giugno del 2013, e da aver determinato evidenti cicatrici e una deformazione anatomica del seno;

-in data 11.6.2013 aveva appreso dall'ordine dei Medici di Mantova che l'A[] non era in possesso di una specializzazione in chirurgia plastica, ma aveva soltanto conseguito due master in tale settore.

Sulla base di tali allegazioni, l'attrice ha lamentato una responsabilità contrattuale del professionista e della casa di cura per non avere correttamente eseguito l'intervento concordato e per non essere stata informata della reale qualificazione professionale dell'A[], ed ha pertanto chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico permanente al 12% e danno morale) e patrimoniali (esborso sostenuto per l'intervento non riuscito) subiti a seguito del predetto intervento.

In sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attrice ha poi integrato le proprie domande, chiedendo in via subordinata il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente al futuro costo di un intervento chirurgico correttivo.

L'A[] e la [] si sono costituiti in giudizio chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzati alla chiamata in causa della compagnia



prestazione viene eseguita da uno specialista inserito nella struttura in esecuzione dell'obbligazione assunta dalla clinica medesima, e, proprio per questo, in qualità di suo ausiliario. Nel caso in esame, invece, come si è poco sopra rilevato, poiché l'A[] si è obbligato personalmente con la cliente ad eseguire la prestazione medica, e poiché è da escludersi, in assenza di elementi atti a deporre in senso contrario, che nell'oggetto dell'obbligazione gravante sulla casa di cura rientrasse anche l'esecuzione della prestazione chirurgica, si deve concludere che il professionista, nel momento in cui ha effettuato l'intervento, abbia agito come obbligato principale e non come ausiliario della casa di cura.

Passando ora alla quantificazione della somma spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno, occorre premettere che questo Giudice non condivide l'orientamento, accolto da una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Roma 23.1.2004), secondo cui se il danno estetico è emendabile con apposito intervento chirurgico, deve essere risarcito un danno biologico pari al grado di invalidità permanente che presumibilmente residuerà a seguito dell'intervento correttivo, e un danno patrimoniale (futuro) pari al costo di quest'ultimo. Tale soluzione presuppone, infatti, che sia certa e necessaria la futura sottoposizione del paziente ad un ulteriore intervento chirurgico correttivo, mentre, all'opposto, una decisione di questo tipo rientra tra il novero delle scelte che possono considerarsi del tutto discrezionali e soggettive, giacché, per un verso, riguardano beni strettamente personali e costituzionalmente tutelati (come la salute e l'integrità fisica) e, per altro verso, ogni intervento chirurgico porta con sé un non irrilevante margine di rischio al quale non è, quindi, esigibile richiedere di sottoporsi.

Pertanto, in applicazione dei criteri fatti propri da altra parte della giurisprudenza di merito, che reputa invece liquidabile il danno biologico permanente attualmente esistente, eventualmente personalizzato in ragione dei postumi permanenti incidenti negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita, il pregiudizio patito dall'attrice deve essere liquidato come segue.

Alla D[] spetta innanzitutto una somma a titolo di danno biologico temporaneo per l'intervento subito il 5.5.2009. Sotto questo profilo, non è, infatti, condivisibile la relazione dei CTU, nella parte in cui ha escluso l'esistenza di qualsivoglia danno biologico temporaneo: tale conclusione è contraddetta dagli



stessi consulenti quando hanno ipotizzato che, nel caso in cui la D[] si dovesse sottoporre a un futuro intervento correttivo “si dovrebbe prevedere un periodo 15 giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 75%, seguito da un periodo di 20 giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 50%”. Si deve quindi ritenere che periodi di inabilità equivalenti siano seguiti anche all'intervento per cui è causa e che, a tale titolo, l'A[] sia tenuto a corrispondere alla D[] la somma di euro 2.040,00.

All'attrice va, poi, riconosciuto – secondo quanto emerso dalla CTU, che sotto tale profilo deve considerarsi esente da vizi logici – un danno biologico permanente nella misura del 10%, il quale deve essere liquidato, secondo i parametri previsti dalle Tabelle di Milano e tenuto conto dell'età della vittima al momento del fatto, in euro 22.496,00, cui deve essere aggiunta una personalizzazione del 5%, pari ad euro 1.124,80, stante l'importanza che la D[] attribuisce al proprio aspetto estetico, quale può evincersi dai plurimi interventi chirurgici cui la medesima ha deciso di sottoporsi.

La somma così determinata (euro 25.660,80) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale non deve essere rivalutata, essendo liquidata ai valori attuali, ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995), possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, per ammontare complessivo di euro 28.440,94.

Alla D[] non va, invece, riconosciuta alcuna somma a titolo di danno patrimoniale: non il danno futuro consistente nelle spese che dovranno essere sostenute per l'intervento riparatore, in quanto l'eventuale intervento di correzione andrebbe ad incidere – riducendolo fino quasi ad azzerarlo – sull'entità del danno biologico riconosciuto e liquidato, conducendo a una illegittima duplicazione, quanto meno parziale, del danno (v. Trib. Reggio Emilia n. 1111 del 2015); non il rimborso di quanto pagato per l'intervento del 5.5.2009, dal momento che, trattandosi di domanda restitutoria, essa presuppone la caducazione del titolo sulla base del quale il pagamento è stato effettuato, mentre, nel caso di specie,



essenziale per la valutazione del rischio e rileva ex artt. 1892, 1893, 1894 c.c. (doc. 3 terza chiamata).

Infine, è ravvisabile quanto meno la colpa grave dell'assicurato, il quale, da un lato, proprio per la qualità rivestita, non poteva non sapere che acquisire una specializzazione in una branca della medicina dà titolo e competenze diverse rispetto a quelli acquisibili partecipando ad uno o più master e, dall'altro lato, era senz'altro a conoscenza dell'importanza delle informazioni omesse, in virtù della clausola contrattuale poco sopra richiamata e da lui sottoscritta.

Per quanto riguarda la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dai convenuti nei confronti della terza chiamata, essa deve essere respinta, non essendo ~~_____~~ soccombente in giudizio.

Venendo, infine, alla liquidazione delle spese di lite, l'A[] deve essere condannato, in applicazione del principio della soccombenza, a rifondere le spese di lite sostenute dall'attrice, liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 55/2014. In particolare per la liquidazione del compenso per le fasi di studio, introduttiva e decisionale si può far riferimento ai valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento mentre quello per la fase istruttoria va quantificato in una somma inferiore del 30 % al corrispondente valore medio di liquidazione, atteso che essa è consistita. Il valore complessivo così risultante va poi aumentato del 40% dato che il difensore ha dovuto assistere la parte nei confronti di una due controparti oltre la prima. L'A[] deve essere inoltre condannato al rimborso in favore della D[] delle spese generali nella misura massima consentita del 15% del predetto importo, oltre che delle spese dell'espletata ctu.

L'A[] deve essere condannato altresì a rifondere ad Axa Assicurazioni S.p.a., le spese di lite da questa sostenute e liquidate, come da dispositivo, nel medesimo ammontare liquidato a favore di parte attrice, oltre al rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15% del predetto importo.

L'attrice deve essere condannata a rifondere a ~~_____~~ le spese di lite da questa sostenute e liquidate, come da dispositivo, nel medesimo ammontare, oltre al rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15% del predetto importo.



